

Publicato il 08/03/2019

N. 03124/2019 REG.PROV.COLL.
N. 14116/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14116 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Vincenzo Ingrosso, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo e Luigi Zappacosta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Vagnozzi in Roma, via Giunio Bazzone n. 3;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

previa sospensione ed adozione di idonea misura cautelare,

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento prot. n. 365246/2-11 del 2 ottobre 2018 (doc. n. 1), notificato in pari data, della Commissione Medica per gli accertamenti psicofisici dei partecipanti al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, col quale il sig. Vincenzo Ingrosso è stato giudicato inidoneo in quanto sarebbe affetto da "Ginecomastia voluminosa dell'uomo in assenza di endocrinopatia (Lett. O - 3 Alinea)", condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 90 edal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 "Recante direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare";

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche se non conosciuto;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti:

delle graduatorie definitive di merito (doc. n. 1 del ricorso per motivi aggiunti), e in particolare la "Graduatoria Lettera A", pubblicate in data del 14 dicembre 2018 sul sito internet istituzionale dei Carabinieri relativamente al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

del decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri (doc. n. 2 del ricorso per motivi aggiunti), sempre pubblicato sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri in data del 14 dicembre 2018, di approvazione delle graduatorie finali di merito per l'accesso all'Arma e di dichiarazione dei vincitori del concorso; anche nella parte in cui ha rilevato la presenza di candidati non idonei ad essere inseriti nella graduatoria definitiva di merito;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche se non conosciuto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando

Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione depositata in data 4 febbraio 2018, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 447/2018, nella quale l'organo accertatore all'uopo nominato rileva "l'insussistenza della causa di non idoneità riscontrata in sede concorsuale";

Ritenuto che, ciò detto, sussista la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque);

Ritenuto di poter sospendere, nelle more, il provvedimento di inidoneità impugnato, disponendo l'ammissione "con riserva" del ricorrente alle successive fasi dell'iter concorsuale;

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 20 maggio 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone gli incumbenti nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione;

- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 20 maggio 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.